

Tribunale di Cosenza

Comune di Carolei - Cs

.....

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 186-187 Codice della Strada, 54 D. L.vo 28 agosto 2000, n.274,
2 Decreto Ministeriale 26 marzo 2001**

Premesso che:

- a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- la pena del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 è applicabile anche ai soggetti condannati per violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'effetto di alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - cfr. art. 186, comma 9 bis, legge 29 luglio 2010, n. 120, Modifiche al Codice della Strada) che non abbiano provocato incidenti stradali;
- l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato D. L.vo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato D.M., presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- il Comune di Carolei, con sede in Carolei (Cs) - piazza Tenente Mazzuca, rappresentato nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dall'Arch. Gianfranco Segreti, nato a Montreal (Canada) il 07/09/1963,

rientra tra le organizzazioni presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, previste dall'art. 54 del citato D. L.vo;

- in particolare lo Statuto del Comune di Carolei prevede , come finalità della propria attività: la promozione degli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, offrendo percorsi d'integrazione sociale; il sostegno a persone con disagi fisici e sociali, al fine di superare situazioni di emarginazione sociale e favorire percorsi di educazione al lavoro ed inserimento lavorativo, attraverso esperienze di impegno sociale e servizio al territorio;

Ciò posto, tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Renato GRECO, e il Comune di Carolei nella persona del Sindaco Franco GRECO , si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Carolei e' disponibile a far sì che, ogni semestre a partire dal 1 Aprile 2013, n° 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art 186- 187 Cod. Strad. -54 del D. L.vo citato in premessa, prestino presso la sua sede la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Carolei specifica che i lavori di pubblica utilità consisteranno in azioni nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale quali: rifacimento della segnaletica orizzontale, rifacimento segnaletica verticale, posizionamento di nuova segnaletica su tutto il territorio comunale, taglio arbusti ed erbacce, al fine di ottenere una migliore visibilità della segnaletica stessa.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33 comma 2 del citato D.L.vo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto evidenziato nell' art.1 della presente convenzione. Un giorno di lavoro di pubblica utilità, consisterà nella prestazione, anche non continuativa, di almeno due ore di lavoro. Sarà' possibile aggregare più' giorni di lavoro di pubblica utilità nello stesso giorno civile fino ad un massimo inderogabile di 8 ore lavorative al giorno. Senza il consenso del condannato, non si potranno superare le 6 ore di lavoro di pubblica utilità settimana.

Art.3

Il Comune di Carolei che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nell' Architetto Gianfranco Segreti, con facoltà di delega, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato e di impartire ad esso le relative istruzioni.

Il Comune di Carolei si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune di Carolei si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art.54, commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.

Art.5

E' fatto divieto al Comune di Carolei – Cs di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Carolei l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e la malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l' esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dai condannati. Eventuali inosservanze da parte del condannato dovranno essere immediatamente segnalate per iscritto al Giudice competente per l'eventuale revoca della pena sostitutiva

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo l'organizzazione interna, al funzionamento del Comune.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Cosenza, li 8 maggio 2013

Il Presidente
Dott. Renato GRECO



Il Sindaco
Franco GRECO



UFFICIO ORDINARIO DI COSENZA
RISERVATO IN SEGRETARIA
9.5.2013
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. MARIO TARASCIA

